

BILANCIO

Assirevi OPI 1R: ancora sulle operazioni “under common control”

di Fabio Landuzzi

In un [precedente contributo](#) abbiamo avuto modo di segnalare la pubblicazione da parte di **Assirevi** della versione “revised” del **Documento OPI N. 1** in materia di **Principi contabili internazionali (Ifrs)** che, come detto, ha per oggetto il **trattamento contabile** delle “**business combinations under common control**” nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato. In quella sede abbiamo focalizzato l’attenzione sulle operazioni di acquisizione di rami di azienda che non hanno una “**significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite**” ovvero quelle operazioni che si riferiscono al trasferimento di un “**business**”, nell’accezione Ifrs 3 del termine, ma **senza “sostanza economica”** (sempre nell’accezione del termine secondo il principio Ifrs 3).

Ma fra le “*business combinations under common control*” rientrano, prima di tutto, anche operazioni che **pur non avendo** la suddetta “**sostanza economica**” si realizzano non mediante una cessione contro denaro, bensì nella forma di “**carta contro carta**”, come è il caso tipico del **conferimento di un business** ad una società controllata.

Ebbene, anche in questa circostanza il **Documento OPI 1 di Assirevi** indica che le attività e le passività del *business* trasferito devono essere **rilevate dall’acquirente ai loro valori storici** determinati con riguardo al valore figurante nella contabilità del conferente oppure nel bilancio consolidato della controllante. La **differenza fra il valore di trasferimento** – in questo caso dato dal *fair value* dei titoli emessi dalla conferitaria – ed i **valori storici del business** conferito, non potrebbe però essere assimilata – come nel caso delle cessioni di *business* “*under common control*” contro prezzo in denaro – ad un’operazione fra soci, poiché manca il trasferimento di denaro.

In questa circostanza, quindi, la **conferitaria deve assumere il *business* conferitole al valore di libro** – secondo il **principio della continuità di valori** – e **incrementare di pari importo il proprio patrimonio netto**; dall’altra parte, il soggetto **conferente** deve rilevare la **partecipazione nella conferitaria** in misura pari all’incremento del **patrimonio netto contabile** della conferitaria stessa. Questa impostazione non cambia a seconda che il conferente abbia o meno una precedente partecipazione nella conferitaria.

Peraltro, evidenzia Assirevi, in questo tipo di operazioni non potrebbe **mai emergere una differenza negativa** ovvero una minusvalenza data dalla differenza fra il *fair value* dei titoli rappresentativi del capitale della conferitaria emessi a fronte del *business* trasferitole, ed il valore netto contabile del *business* stesso; infatti, per la natura stessa dell’operazione, essa non potrebbe essere mai foriera di produrre di per sé stessa una **perdita di valore del *business***.

E cosa succede quando l'operazione di **conferimento o cessione di un business "under common control"** ha **"sostanza economica"** nell'accezione dello Ifrs 3, ovvero produce una **"significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite"**?

In questo caso, secondo le indicazioni del Documento OPI 1R di Assirevi:

- il **soggetto conferitario (o acquirente)** deve **iscrivere il business al suo fair value**, secondo i criteri indicati dallo **Ifrs 3**;
- il **soggetto conferente (o venditore)** deve **rilevare l'utile o la perdita** realizzata dall'operazione pari alla differenza fra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del *business*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

LE SOLUZIONI OPERATIVE ALLE CRITICITÀ TIPICHE DEL SINDACO E REVISORE 

Firenze Verona

